

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

27.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Modifiche all'articolo 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, concernente il nulla-osta a stipulare i contratti di mutuo edilizio individuale alle cooperative edilizie (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1866)	322	
PRESIDENTE	322, 323	
ALESSANDRINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	323	
AMODEI	322	
BOTTA, <i>Relatore</i>	322, 323	
CARRA	322	
GIRAUDI	322	
NAPOLITANO LUIGI	323	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	344	
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);		
MATTARELLA: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495);		
MATTARELLA ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);		
LA LOGGIA ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);		
FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160);		
ERMINERO ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275)	323	
PRESIDENTE	323, 324, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 336, 337, 338, 340, 341, 343, 344	

	PAG.
ALESSANDRINI, <i>Sottosegretario di Stato</i> per i lavori pubblici	324, 326, 327, 328 330, 331, 333, 334, 336 337, 338, 339, 341, 343
AMODEI	326, 332, 336, 337, 343
CUSUMANO, <i>Relatore</i>	326, 328, 337, 339
DRAGO	337
FERRETTI	330, 331, 333, 335, 336, 337, 339 340, 343
FIOROT	331, 332, 333, 335
FULCI	324, 343
GIGLIA	332, 333, 335, 336, 337, 339, 344
PISONI	343
RUSSO FERDINANDO	326, 332, 335, 336
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	344

La seduta comincia alle 9,40.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, concernente il nulla-osta a stipulare i contratti di mutuo edilizio individuale alle cooperative edilizie (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, concernente il nulla-osta a stipulare i contratti di mutuo edilizio individuale alle cooperative edilizie », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame prevede il decentramento delle competenze del Ministero dei lavori pubblici, attribuite dall'articolo 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, circa la stipula dei contratti di mutui edilizi individuali alle cooperative edilizie, per quanto riguarda il nulla-osta che il Ministero deve dare.

Con tale decentramento si è individuata una soluzione atta a snellire le procedure, attualmente complesse, per la stipulazione dei contratti di questa natura. Credo che l'articolo unico del disegno di legge evidenzi, praticamente, la validità del provvedimento e che pertanto esso debba essere approvato.

Chiedo, infine, al rappresentante del Governo, in relazione a un incontro avvenuto nei primi mesi del 1969, e nel quale furono suggerite alcune soluzioni per migliorare la efficienza del Ministero dei lavori pubblici, se tali suggerimenti possono concretizzarsi in altrettanti disegni di legge di decentramento di competenze amministrative.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMODEI. Siamo d'accordo sul provvedimento, salvo il fatto che da un po' di tempo notiamo che avvengono auspicati decentramenti di competenza dal Ministero ai provveditorati regionali alle opere pubbliche in modo disorganico, senza un disegno preciso che miri a qualificare i criteri oggettivi in base ai quali realizza il decentramento. Vorremmo quindi che si potesse impostare un discorso in base al quale venisse esaminato il quadro generale delle competenze ministeriali decentrabili a livello dei provveditorati regionali alle opere pubbliche in modo da poter enucleare una linea di azione.

CARRA. A nome del mio gruppo esprimo il consenso al disegno di legge.

Mi associo alle osservazioni fatte sia dal relatore sia dall'onorevole Amodei sulla disorganicità con cui sporadicamente continuiamo ad attribuire competenze agli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, senza contemporaneamente provvedere al potenziamento del personale di quegli uffici.

Un'ultima osservazione: ad approvazione avvenuta del disegno di legge sarebbe opportuno che il Ministero dei lavori pubblici provvedesse con tempestività alla restituzione ai Provveditorati alle opere pubbliche delle molte pratiche che si sono accumulate in questi ultimi anni, affinché il decentramento possa avvenire in maniera rapidissima.

GIRAUDI. Mi associo alle considerazioni che dal relatore e dagli onorevoli colleghi intervenuti sono state fatte sul provvedimento, che pur sembrando di carattere marginale ha tuttavia un suo valore, come ci dimostra l'esperienza acquisita durante la nostra attività politica. Ricordo i casi di due cooperative edilizie che da tre anni e più attendevano l'emanazione del nulla osta da parte del Ministero: una di Casale Monferrato e l'altra di Alessandria: per quest'ultima ho dovuto addirittura presentare una interrogazione al ministro Mancini per conoscere quanto tempo sarebbe occorso per ottenere il nulla

osta. L'orientamento presente mi trova pertanto particolarmente soddisfatto.

Sottolineo inoltre, insieme con l'onorevole Carra, la esigenza di una risoluzione del problema della revisione degli organici degli organi periferici.

NAPOLITANO LUIGI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Amodei.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOTTA, *Relatore*. Ritengo che non vi sia nulla da aggiungere, se non ribadire anche da parte mia la necessità di esaminare al più presto l'intero problema del decentramento delle competenze del Ministero dei lavori pubblici.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio innanzi tutto il relatore per la sua chiara esposizione della materia e tutti coloro che sono intervenuti. Ritengo che l'approvazione del provvedimento agevoli moltissime famiglie del nostro Paese che attendono di contrarre il mutuo individuale per l'alloggio già costruito e per il quale da tempo hanno inoltrato le pratiche.

Il trasferimento alla periferia della stipulazione dei contratti è certamente un fatto positivo, e devo richiamare la vostra attenzione sul provvedimento di carattere generale allo studio con il quale si prevede di trasferire notevoli facoltà non soltanto ai provveditori regionali alle opere pubbliche ma anche agli uffici del genio civile. Si tratterà di esaminare in che misura e sotto quali aspetti si potrà operare in un tal senso, ma credo che ciò potrà essere realizzato più agevolmente nel quadro della costituzione dell'ente regionale, sia per una evidente necessità, sia perché anche da parte dell'Amministrazione c'è il desiderio di adeguarsi ai tempi e di decentrare alcune competenze.

Raccoglio l'istanza avanzata dall'onorevole Carra e da coloro che sono intervenuti successivamente, di trasferire nel minor tempo possibile i fascicoli delle pratiche giacenti al Ministero dei lavori pubblici ai provveditori regionali alle opere pubbliche per attuare sollecitamente quanto previsto nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

ARTICOLO UNICO.

Ai provveditori regionali alle opere pubbliche sono devolute, entro i limiti della

loro competenza territoriale, le incombenze attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 139 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni.

Trattandosi di articolo unico e non essendo stato presentati emendamenti il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689); e delle proposte di legge Mattarella: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495); Mattarella ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983); La Loggia ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136); Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160); Erminero ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 » e delle proposte di legge Mattarella: « Proroga

dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 »; Mattarella, Russo Ferdinando e La Loggia: « Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 »; La Loggia ed altri: « Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 »; Ferretti ed altri: « Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 »; Erminero ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ».

Partecipano alla seduta senza voto deliberativo i deputati Russo Ferdinando e De Marzio.

Nella seduta precedente avevamo terminato l'esame dell'articolo 21 del testo predisposto dal Comitato ristretto. Do lettura dell'articolo 22.

ART. 22.

Gli impianti di alimentazione dell'energia elettrica a servizio dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati a seguito dei terremoti del 1967 e del 1968 in Sicilia passano in proprietà dell'Ente nazionale energia elettrica, il quale è obbligato ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli relativi allo smontaggio degli impianti stessi.

Tale smontaggio è effettuato dall'Ente nazionale energia elettrica, su richiesta del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Tale articolo era già contenuto nel disegno di legge: vi è però un errore in quanto in seguito al terremoto del 1967 non sono stati realizzati baraccamenti.

Di conseguenza propongo la soppressione delle parole « del 1967 e ».

FULCI. Confermo quanto detto dall'onorevole Sottosegretario: i terremotati sono alloggiati nelle scuole ed in tuguri.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole « del 1967 e ».

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « del 1967 e ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22 come risulta modificato dopo l'approvazione dell'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 22 risulta pertanto così modificato:

ART. 22.

Gli impianti di alimentazione dell'energia elettrica a servizio dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati a seguito del terremoto del 1968 in Sicilia passano in proprietà all'Ente nazionale energia elettrica, il quale è obbligato ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli relativi allo smontaggio degli impianti stessi.

Tale smontaggio è effettuato dall'Ente nazionale energia elettrica, su richiesta del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Do lettura e pongo in votazione gli articoli 23, 24, 25 e 26, nel testo del Comitato ristretto, ai quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 23.

È istituita una sezione autonoma del Genio civile in ciascuna delle province di Agrigento, Palermo e Trapani.

La composizione di ciascuna sezione è stabilita dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto. Il capo della sezione autonoma ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del Genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni della presente legge, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e della legge 29 luglio 1968, n. 858, e fa parte del Comitato tecnico amministrativo istituito presso l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e della commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 feb-

V LEGISLATURA — COMMISSIONE NONA — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1969

braio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

(È approvato).

ART. 24.

La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è determinata per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 in lire 350 milioni annui.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, la spesa prevista per oneri di carattere generale dal secondo comma dell'articolo 21 del suddetto decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevata per gli esercizi 1969 e 1970 a lire 750 milioni annui.

(È approvato).

ART. 25.

Le provvidenze previste dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, ad eccezione di quelle degli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 11, 30, 34, 35 e 39-ter, sono estese alla frazione Grisi del comune di Monreale.

(È approvato).

ART. 26.

Per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e 15 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e n. 241, e dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1969 l'ulteriore somma di lire 12.000 milioni.

(È approvato).

Ritengo per il momento opportuno accantonare gli articoli 27, 28, 29 e 30, che verranno esaminati al termine dell'esame del presente disegno di legge.

Pongo in votazione l'articolo 31, del quale do lettura:

ART. 31

Il termine previsto dall'articolo 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968,

n. 182, col quale, è stata disposta la corresponsione di un contributo a fondo perduto, fino a lire 500.000, in favore dei capi-famiglia colpiti dai terremoti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 12, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione, è prorogato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 21 giugno 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Restano fermi i requisiti e le modalità per la concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo.

Il contributo è corrisposto nei limiti della spesa autorizzata a tal fine dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e n. 241.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 32:

ART. 32.

È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriore al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.

L'esenzione prevista dal precedente comma è estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

Ritengo che la proroga vada estesa anche ad altri comuni: altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento, tanto più che resterebbero esclusi dal beneficio alcuni comuni più duramente colpiti dal terremoto: Gibellina, Salaparuta e Montevago.

L'onorevole Cusumano ha proposto pertanto di aggiungere, dopo le parole « in provincia di Palermo » le parole: « Gibellina, Salaparuta » e dopo le parole « in provincia di Trapani » le parole « Montevago ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 32, il Governo non è d'accordo circa l'inclusione del comune di Roccamena, mentre ha accettato l'inclusione della frazione Grisi del comune di Monreale.

Tale decisione è la conseguenza di una lunga discussione che avemmo in passato al termine della quale fu stabilito che il parametro per tale inclusione dovesse essere il trasferimento dell'abitato in misura superiore al 50 per cento. La frazione Grisi raggiunge tale livello, diversamente dal comune di Roccamena. Accettare la sua inclusione vorrebbe dire sollevare le critiche e le istanze di tanti altri comuni colpiti parzialmente dal sisma del 1968.

PRESIDENTE. Sostanzialmente il Governo mira ad un emendamento soppressivo delle parole « al comune di Roccamena ».

AMODEI. Sono del parere che ci si debba basare su parametri più rispondenti alle reali situazioni nelle quali si trovano i comuni terremotati. Siamo perfettamente d'accordo nel carattere di obiettività e sicurezza che ci deve guidare, però si giunge ad un assurdo in quanto non tutto il comune di Monreale ha subito trasferimenti superiore alla percentuale indicata, ma solo una sua frazione: Grisi. Roccamena ha lo svantaggio di non essere divisa in frazioni, ma di essere soltanto un piccolo centro di cui verrà trasferito meno del 50 per cento e, quindi, non rientra nella esenzione fiscale in esame.

Dato che non conosco bene la situazione del comune di Roccamena vorrei che qualche altro collega, magari siciliano, perorasse questa causa.

RUSSO FERDINANDO. La situazione a Roccamena è estremamente drammatica; anche se la percentuale delle persone che dovranno essere trasferite non è del cinquanta per cento, ci sono molte famiglie che abitano in case lesionate e che non vogliono abbandonarle proprio per il mancato completamento delle baracche.

Vorrei, quindi, che si guardasse al problema non solo sotto il profilo statistico bensì sul piano della drammaticità della situazione.

CUSUMANO, *Relatore*. Sono del parere che il comune di Roccamena possa godere di questo beneficio, in quanto personalmente ho visitato la zona e mi sono reso conto delle condizioni disagiate in cui versa quella popolazione.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo dare alcuni chiarimenti all'onorevole Amodei. Credo che il comune di Monreale, per estensione, sia il più vasto della Sicilia e Grisi è una delle frazioni più lontane dal centro che fa, praticamente, centro a sé. Ecco la ragione per la quale vi è stata per essa una particolare considerazione.

Per il comune di Rommacena, su 2772 abitanti, suddivisi in 750 nuclei familiari, 312 si trovano in una posizione disagiata: 75 debbono costruire le abitazioni in altro luogo, 74 le ricostruiranno in sito, mentre per le abitazioni degli altri 163 nuclei familiari devono essere riparate. In sostanza vi sono 312 nuclei familiari che si trovano in una situazione anormale, di cui però 163 possono ritornare nelle loro case.

Ho già esposto le ragioni che inducono il Governo ad esprimere parere contrario alla inclusione in questione, Allo stato delle cose, e dopo aver sentito il relatore, non posso comunque che rimettermi al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 32, così come risulta modificato a seguito dell'accoglimento dello emendamento Cusumano.

(È approvato).

Il Governo propone di sopprimere, nel secondo comma, le parole « al comune di Roccamena e ». Pongo in votazione tale emendamento.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

L'articolo 32 rimane pertanto così formulato:

ART. 32.

È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre

1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.

L'esenzione prevista dal precedente comma è estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

Poiché agli articoli 33 e 34 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura, avvertendo che li porrò successivamente in votazione:

ART. 33.

I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e i termini per la presentazione delle domande previste dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, si intendono prorogati di 90 giorni.

(È approvato).

ART. 34.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dal primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è prorogato al 31 dicembre 1970 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 32 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 34 è assunto a carico dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18

marzo 1968, n. 182, già elevato a lire 2.000 milioni dall'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 3.000 milioni dall'articolo 39 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, che è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni.

Vi è in proposito un rilievo della Commissione bilancio la quale fa osservare che: « Tenuto conto delle esigenze manifestate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 34, la Commissione ha ritenuto che l'incremento del limite di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 35 dovrà risultare aumentato da 500 a 700 milioni ».

Faccio inoltre osservare che, così formulato, l'articolo è incompleto sotto il profilo formale, in quanto non fornisce l'indicazione della attribuzione del maggior onere. Si rende pertanto necessario un emendamento in tal senso.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo consente a questa dilatazione di spesa.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 35.

Pongo in votazione il primo comma, al quale non vi sono emendamenti.

(È approvato).

Al secondo comma, il relatore, facendo proprio l'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio propone di sostituire le parole « aumentato di lire 500 milioni » con le altre « elevato a lire 3.700 milioni ». Pongo in votazione il secondo comma così emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo del terzo comma, proposto dal relatore: « L'ulteriore spesa di lire 700 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1969 ».

(È approvato).

L'articolo 35 rimane pertanto così formulato:

ART. 35.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 34 è assunto a carico dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevato a lire 2.000 milioni dall'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 3.000 milioni dall'articolo 39 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e che è ulteriormente elevato a lire 3.700 milioni.

L'ulteriore spesa di lire 700 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1969.

Pongo in votazione l'articolo 35 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata la ulteriore spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1970. Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I contributi previsti dal comma precedente vengono liquidati anche a tutte le imprese di cui al primo comma del predetto articolo 37, ubicate nel comune di Campobello di Mazara.

Su tale articolo la Commissione bilancio ha espresso il parere di cui ho già dato lettura e, conseguentemente, il relatore onorevole Cusumano ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « è autorizzata la ulteriore spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1970 » con le altre: « è autorizzata l'ulteriore spesa di lire due miliardi per l'esercizio finanziario 1969 e di lire due miliardi per l'esercizio finanziario 1970 ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Cusumano.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma così come risulta modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo la soppressione del secondo comma, non ritenendo opportuno estendere al comune di Campobello di Mazara i benefici di cui all'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 in quanto non ricorrono i requisiti per tale applicazione.

CUSUMANO, *Relatore*. Non credo che possiamo accogliere una simile proposta, in quanto Campobello di Mazara è stata una cittadina distrutta dal terremoto anche più di Alcamo e di altre che godono di questi contributi. Penso che si tratti di una semplice omissione, per cui invito la Commissione a pronunciarsi favorevolmente anche per il comune di Campobello di Mazara.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 36:

(*È approvato*).

L'articolo 36 risulta pertanto così formulato:

ART. 36.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata la ulteriore spesa di lire due miliardi per l'esercizio finanziario 1969 e di due miliardi per l'esercizio finanziario 1970. Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I contributi previsti dal comma precedente vengono liquidati anche a tutte le imprese di cui al primo comma del predetto articolo 37, ubicate nel comune di Campobello di Mazara.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, sono concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Al fine predetto, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

La Commissione bilancio ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma fatto proprio del relatore Cusumano: « Al fine predetto il fondo di cui al suddetto articolo 43 è elevato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del ministero dell'interno relativi ai predetti esercizi finanziari ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37, che risulta pertanto così formulato:

ART. 37.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, sono concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Al fine predetto, il fondo di cui al suddetto articolo 43 è elevato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno, relativi ai predetti esercizi finanziari.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 38:

ART. 38.

Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di lire 250 milioni, di lire 4 miliardi e di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento delle gestioni a tutto il 31 dicembre 1969.

I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle casse di risparmio, dall'istituto centrale delle casse di risparmio ed avran-

no durata trentennale. Il relativo ammortamento, per capitali ed interessi, è assunto dallo Stato a proprio carico totale.

Le relative quote annuali sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1970 e fino al 1999.

La Commissione bilancio ha proposto il seguente emendamento, sostitutivo del secondo e terzo comma, fatto proprio dall'onorevole relatore, che ha proposto inoltre l'aggiunta di un ulteriore comma.

Do lettura dell'emendamento proposto:

« I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle casse di risparmio, dall'istituto centrale delle casse di risparmio e sono garantiti dallo Stato: ai predetti mutui sono estese le predisposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Per il pagamento degli interessi è concesso agli istituti di cui al primo comma del presente articolo un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento. La spesa relativa, valutata in lire 210 milioni annui, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1970 ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 38, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Relatore che il rappresentante del Governo ha dichiarato di far proprio e del quale ho dato ora lettura, sostitutivo del secondo e del terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 38, che rimane pertanto così formulato:

ART. 38.

Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di lire 250 milioni, di lire 4 miliardi e di lire un miliardo, allo scopo di avviare un piano di risanamento delle gestioni a tutto il 31 dicembre 1969.

I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti e ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle casse di risparmio, dall'istituto centrale delle casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato: ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Per il pagamento degli interessi è concesso agli istituti di cui al primo comma del presente articolo un contributo annuo trentennale nella misura del quattro per cento.

La spesa relativa, valutata in lire 210 milioni annui, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1970.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39:

ART. 39.

Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aumentato di lire 300 milioni per ciascuno dei predetti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Nelle assegnazioni di tutti gli alloggi costruiti o da costruire e destinati per legge all'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, la competente Commissione prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, dà la precedenza assoluta alle famiglie provenienti da alloggi che devono essere demoliti per consentire la realizzazione delle opere pubbliche previste per l'attuazione del risanamento.

Questo articolo propone un aumento del limite di impegno di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1970 e 1971. Qual è il parere del Governo in proposito?

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Avrei delle obiezioni di principio da muovere; tuttavia, essendovi la necessaria copertura finanziaria, mi rimetto al giudizio della Commissione, e presento un emendamento diretto a contenere lo stanziamento annuo in lire 400 milioni.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 39:

« Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevato a lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi predetti ».

FERRETTI. Avevamo stabilito un aumento di 300 milioni in vista appunto della situazione della città di Palermo, ed in particolare dei quattro mandamenti di cui la legge n. 28 del 1962 stabiliva il risanamento, rimasto inattuato per vari motivi e soprattutto perché non si sa come trasferire i nuclei familiari interessati in abitazioni civili. Le case costruite a tal fine sono state successivamente occupate dai terremotati per altre esigenze sopravvenute dal 1962 in poi, per cui lo scopo precipuo che ci si era prefissi è stato del tutto vanificato.

Questa la ragione per la quale avevamo ritenuto necessario stabilire uno stanziamento di mezzo miliardo di lire per ciascuno dei due esercizi finanziari indicati.

Comunque ci rimettiamo alla decisione della maggioranza, precisando che ci asterremo in sede di votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 39, presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

L'articolo 39 risulta pertanto così formulato:

« Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevato a lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi predetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Nelle assegnazioni di tutti gli alloggi costruiti o da costruire e destinati per legge

all'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, la competente commissione prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, dà la precedenza assoluta alle famiglie provenienti da alloggi che devono essere demoliti per consentire la realizzazione delle opere pubbliche previste per l'attuazione del risanamento ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 40:

ART. 40.

La commissione comunale prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, è autorizzata, in deroga al disposto dell'articolo 5 della predetta legge ed alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, ad assegnare alle famiglie sinistrate, provenienti da abitazioni rese inabitabili dagli eventi sismici, gli alloggi popolari occupati, con o senza decreto di requisizione del prefetto, dalle famiglie predette in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

L'istituto autonomo per le case popolari di Palermo è tenuto a consegnare con precedenza assoluta gli alloggi popolari da esso costruiti alle famiglie che ne hanno diritto in seguito a regolare concorso ed i cui alloggi, occupati dalle famiglie sinistrate sono state a queste assegnati in via definitiva ai sensi del precedente comma del presente articolo.

Per l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo l'istituto predetto è inoltre tenuto a porre a disposizione un numero di alloggi popolari pari a quello degli alloggi che, costruiti con i fondi stanziati dalla legge 30 gennaio 1962, n. 28, risulteranno assegnati ai sensi del primo comma del presente articolo, alle famiglie sinistrate che li occupano e che non provengono dalle zone da risanare.

I contratti di locazione degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di occupazione. Il canone relativo al periodo di tempo compreso tra la data dell'occupazione ed il 31 dicembre 1969 è stabilito con il contratto ed è corrisposto in 24 rate mensili a decorrere dalla data di stipulazione del contratto medesimo.

Le famiglie con reddito complessivo mensile inferiore a 120 mila lire sono esentate dal versamento delle anticipazioni di garanzia e dal pagamento del canone fino al 31 dicembre 1969. Il canone per i mesi successivi

e fino al 31 dicembre 1971 sarà decurtato del 50 per cento.

L'articolo 40, in sostanza, propone una sanatoria per le occupazioni di fatto di alcuni alloggi costruiti nella città di Palermo; occupazione avvenuta in seguito al terremoto. Mi permetto di prospettare alla Commissione la opportunità di prevedere una data al di là della quale la sanatoria non dovrebbe essere valida, in quanto, se l'articolo rimanesse così formulato, la sanatoria sarebbe a tempo indeterminato. A puro titolo di ipotesi di lavoro, indicherei la data del 30 giugno 1969 in riferimento alla data della presentazione del disegno di legge.

FIOROT. L'articolo 40 così come è formulato costituisce un precedente nella legislazione italiana che potrebbe avere delle ripercussioni oggi non valutabili. Noi, infatti, sanzioniamo attraverso una legge, una situazione di fatto della quale altri cittadini, in attesa delle provvidenze legislative, non hanno potuto usufruire.

Chiedo preliminarmente al Governo se è possibile ottenere gli stessi risultati in via amministrativa. In caso affermativo, e se il Governo assumesse dei precisi impegni in proposito, sarei del parere di sopprimere l'articolo 40.

Nel caso che la mia proposta di soppressione non venisse accettata, mi riservo di presentare alcuni emendamenti.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ha fondate preoccupazioni che una sanatoria concessa per legge ad occupazioni compiute anche da parte di elementi che non possono essere considerati direttamente coinvolti nel terremoto, sia estremamente pregiudizievole, perché potrebbe aprire la strada ad altre occupazioni abusive.

Penso pertanto che la materia debba essere ripresa in considerazione in altra occasione.

Per conseguenza il Governo chiede la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Chiarisco i termini della questione: l'onorevole Fiorot propone in via pregiudiziale di sopprimere l'articolo 40, riservandosi in via subordinata di presentare degli emendamenti; il rappresentante del Governo si dichiara favorevole alla proposta.

FERRETTI. In sede di Comitato ristretto si è discusso a lungo sull'articolo 40. L'ac-

cordo raggiunto mi sembra sia stato unanime, per cui mi sorprende la pregiudiziale posta dall'onorevole Fiorot.

L'articolo in esame è una conseguenza di un altro articolo già da noi approvato riguardante gli istituti autonomi delle case popolari di Palermo, Agrigento e Trapani. A seguito del terremoto sono fuggite dal centro di Palermo numerose famiglie, il cui numero non è necessario precisare in quanto una successiva verifica delle condizioni che hanno determinato l'occupazione delle case popolari potrebbe portare ad una riduzione di quella cifra, e non è certo nostra intenzione opporci a tale controllo. Le famiglie realmente terremotate, comunque, che sono fuggite dal centro di Palermo sono andate ad occupare degli alloggi che erano liberi già da alcuni anni, data l'assoluta mancanza di servizi, per cui lo Stato non ha dovuto sostenere alcuna spesa per i ricoveri nelle baracche; al contrario, l'ha sostenuta l'Istituto delle case popolari, per il quale appunto sono state previste delle provvidenze.

Ora, mentre ci preoccupiamo di risarcire gli istituti che sono rimasti danneggiati, non prendiamo alcun provvedimento per le famiglie in questione, le quali sono minacciate di sfratto, non potendo gli istituti medesimi avvalersi di alcuno strumento di legge per la regolare assegnazione degli alloggi. L'articolo 40 tende appunto a porre rimedio a tale situazione, precisando ancora una volta che esso si rivolge alle famiglie che sono state effettivamente terremotate. Se lo si riterrà necessario, siamo anche disposti ad accettare il limite del 30 giugno 1969.

La nostra parte politica insiste pertanto affinché l'articolo 40 sia approvato.

GIGLIA. La situazione sta negli esatti termini esposti dall'onorevole Ferretti e l'articolo 40 è appunto rivolto a sanarla. Così stando le cose, mi sembra che la preoccupazione qui emersa, e cioè che la norma in questione possa essere di incentivo ad altre occupazioni, possa ritenersi infondata. Ritengo pertanto che debba approvarsi l'articolo 40, il quale potrebbe anche contribuire alla soluzione del problema di edifici che sono in massima parte privi di luce, di fognature e insomma dei servizi essenziali.

RUSSO FERDINANDO. L'articolo 40, con la limitazione della operatività di cui ha parlato l'onorevole Presidente, accelererebbe l'attuazione di quello che è ormai per i ter-

remotati un diritto acquisito in base a leggi precedenti: la ricostruzione da parte dello Stato della casa in proprietà a coloro che l'hanno avuta distrutta in seguito ad evento tellurico.

Pertanto ritengo opportuno che l'articolo venga emendato nel senso di limitarne la portata, come proposto dall'onorevole Presidente.

AMODEI. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 40, mentre condivido la proposta di operare la sanatoria per legge, in quanto la legge deve essere sempre aderente alla realtà. Quando tale realtà è così squilibrata come avviene a Palermo, ci troviamo per forza di fronte ad iniziative autonome e disperate adottate direttamente dalla popolazione.

Ritengo perciò che la sanatoria operata per legge possa ridare dignità alla legge stessa.

D'altro canto credo che sia obbligo preciso del Parlamento pagare questo debito per tutte le inadempienze passate per quanto concerne l'impostazione dei problemi dell'edilizia economica e popolare.

Sono, invece, d'accordo nell'introduzione di un termine come suggerito dall'onorevole Presidente ed alla approvazione di emendamenti tesi a discriminare gli effettivi terremotati da coloro che hanno voluto approfittare della situazione.

FIOROT. Avevo proposto la soppressione dell'articolo 40 per non creare un precedente, ovvero per non stabilire che coloro i quali fanno giustizia da sé, possano trovare in uno strumento legislativo la conferma del loro comportamento. Avevo altresì precisato che la mia proposta sarebbe valsa se il Governo avesse dato assicurazioni di poter ottenere gli stessi risultati in via amministrativa.

Dato, però, che la maggior parte degli onorevoli colleghi è di parere contrario — e capisco lo spirito che li anima —, ritiro la mia proposta.

Gli emendamenti che mi propongo di presentare sono i seguenti: nel primo comma sostituire alla parola: « occupati », le parole: « di fatto lasciati in godimento ». Sono inoltre d'accordo con l'onorevole Ferretti nell'aggiungere, dopo la parola « prefetto », « alla data del 31 dicembre 1968 ». Al quarto comma, propongo di sostituire alle parole: « data di occupazione », le parole: « data di godimento di fatto ». Per quanto riguarda il terzo comma ritengo che si potrebbe sopprimere le parole: « che li occupano e che non provengono dalle zone da risanare ».

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Fiorot ritira la proposta di soppressione dell'articolo 40.

ALESSANDRINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Debbo fare un'affermazione di principio. Evidentemente anche il Governo si rende conto della situazione di fatto esistente a Palermo, anche se la stessa non viene attribuita esclusivamente all'evento tellurico. In questo momento, noi rendiamo giustizia alle persone danneggiate dal terremoto però saniamo, nello stesso tempo, la situazione degli occupanti abusivi a danno degli aventi diritto ad abitare in quegli alloggi

Evidentemente anche il Governo è sensibile ai problemi in esame; di conseguenza non può che rimettersi, dopo aver esposto le ragioni di natura giuridica e morale, alla sensibilità della Commissione.

Non vorrei, però, che l'approvazione di un provvedimento del genere, avulso da una disciplina generale, determinasse analoghe situazioni di fatto in altre parti del Paese. Il parere del Governo, perciò, è che sarebbe opportuno trattare questa materia in occasione della discussione delle leggi che riguardano l'edilizia. Comunque mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Ritirata la proposta di soppressione dell'articolo 40, possiamo quindi passare al suo esame.

Al primo comma vi sono due emendamenti dell'onorevole Fiorot, il primo tendente a sostituire la parola: « occupati », con le parole: « di fatto lasciati in godimento »; il secondo tendente ad aggiungere, dopo l'inciso: « con o senza decreto di requisizione del prefetto », le parole: « alla data del 31 dicembre 1968 ».

FERRETTI. Insistiamo perché, per quanto riguarda il primo emendamento, venga conservata la dizione originaria, in quanto riteniamo che l'espressione: « di fatto lasciati in godimento », sia poco precisa e possa prestarsi a dubbie interpretazioni da parte della autorità locale preposta all'applicazione della legge; accettiamo invece il secondo emendamento, che pone la data del 31 dicembre 1968.

GIGLIA. Anch'io mi dichiaro favorevole al secondo emendamento Fiorot; quanto al primo, la parola: « occupati », potrebbe più opportunamente essere sostituita da: « di fatto in godimento ».

FERRETTI. Accettiamo l'emendamento così modificato.

FIOROT. Accetto la modifica al mio emendamento.

ALESSANDRINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere favorevole agli emendamenti dell'onorevole Fiorot, fatte salve le riserve precedentemente avanzate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fiorot, che sostituisce la parola: « occupati », con le parole: « di fatto in godimento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fiorot aggiuntivo delle parole: « alla data del 31 dicembre 1968 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma quale risulta con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, che per ragioni puramente formali risulta così modificato rispetto al testo del Comitato ristretto:

« L'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo è tenuto a consegnare con precedenza assoluta gli alloggi popolari da esso costruiti alle famiglie che ne hanno conseguito il diritto in seguito a regolare concorso e i cui alloggi di fatto in godimento alle famiglie sinistrate sono stati a queste assegnati in via definitiva ai sensi del precedente comma del presente articolo.

(È approvato).

L'onorevole Fiorot ha presentato, al terzo comma, un emendamento soppressivo tendente a sopprimere le parole: « che li occupano e che non provengono dalle zone da risanare ».

Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « che li occupano e che non provengono dalle zone da risanare ».

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo comma, quale risulta dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento sostitutivo del quarto comma presentato dall'onorevole Fiorot:

« I contratti di locazione degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di inizio del godimento di fatto. Il canone relativo al periodo di tempo compreso fra tale data e il 31 dicembre 1969 è fissato in misura pari al 50 per cento del canone stabilito con il contratto ed è corrisposto in ventiquattro rate mensili a decorrere dalla data di stipulazione del contratto medesimo ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma.
(È approvato).

L'articolo 40 risulta pertanto così formulato:

ART. 40.

La Commissione comunale prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, è autorizzata, in deroga al disposto dell'articolo 5 della predetta legge ed alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, ad assegnare alle famiglie sinistrate, provenienti da abitazioni rese inabitabili dagli eventi sismici, gli alloggi popolari di fatto in godimento alla data del 31 dicembre 1968, con o senza decreto di requisizione del Prefetto, da parte delle famiglie predette in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

L'istituto autonomo per le case popolari di Palermo è tenuto a consegnare con precedenza assoluta gli alloggi popolari da esso costruiti alle famiglie che ne hanno conseguito il diritto in seguito a regolare concorso ed i cui alloggi, di fatto in godimento alle famiglie sinistrate, sono state a queste assegnati in via definitiva ai sensi del precedente comma del presente articolo.

Per l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, l'istituto predetto è inoltre tenuto a mettere a disposizione un numero di alloggi popolari pari a quello degli alloggi che, costruiti con i fondi stanziati dalla legge 30 gennaio 1962, n. 28, risulteranno assegnati ai sensi del primo comma del presente articolo, alle famiglie sinistrate.

I contratti di locazione degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di inizio del godimento di fatto. Il canone relativo al periodo di tempo com-

preso tra tale data ed il 31 dicembre 1969 è fissato in misura pari al 50 per cento del canone stabilito con il contratto ed è corrisposto in 24 rate mensili a decorrere dalla data di stipulazione del contratto medesimo.

Le famiglie con reddito complessivo mensile inferiore a 120 mila lire sono esentate dal versamento delle anticipazioni di garanzia e dal pagamento del canone fino al 31 dicembre 1969. Il canone per i mesi successivi e fino al 31 dicembre 1971 sarà decurtato del 50 per cento.

Lo pongo in votazione nel complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 41:

ART. 41.

Per la realizzazione dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e la spesa di lire 14 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione bilancio ha ritenuto di esprimere parere favorevole a questo articolo, riducendo tuttavia, per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa annua da 14.000 milioni a 13.600 milioni.

Per quanto mi consta, vi sono a questo proposito delle gravi riserve da parte del Governo, al cui rappresentante cedo pertanto la parola.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In effetti questo articolo ha trovato delle difficoltà per quanto riguarda la copertura della spesa ed è con grande rammarico che non posso accogliere le istanze formulate dalla Commissione di merito e in sostanza appoggiate anche dalla V Commissione. Si è comunque voluto salvare il principio della validità di quanto stabilito dall'articolo 59 del decreto-legge 27 feb-

braio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per cui il Governo ha potuto reperire 1.500 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per cinque anni e 3.000 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, egualmente per cinque anni. Su questo emendamento, che riduce la spesa annua dei due Ministeri nei termini suddetti, mi trovo purtroppo nella necessità di insistere.

GIGLIA. Desidererei che il Governo fornisse un chiarimento sulla materia di cui tratta l'articolo 59 del decreto-legge n. 79 del 1968. Non possiamo ignorare che accanto alla nostra Commissione, alla Commissione bilancio e al Governo si è venuto ultimamente a inserire un altro interlocutore: la Regione siciliana. Nella seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica in cui furono presentate le due proposte relative ai lavori pubblici e all'agricoltura, il Presidente della Regione diede infatti il suo assenso alla destinazione di 68 miliardi di lire per l'agricoltura e di 20 miliardi di lire per i porti. Ora, è evidente che la deliberazione del Comitato suddetto deve avere un suo valore. La soluzione proposta, e valida per cinque anni, cosa comporta di fatto? Una riduzione a sette miliardi e mezzo di lire dell'impegno per i porti e a 15 miliardi di lire di quello per l'agricoltura. E per quanto riguarda il resto, cosa succede? È questo il primo quesito che pongo, quesito che si riproporrà in sede di esame dell'articolo 42, quando parleremo delle opere stradali e autostradali.

Le cifre indicate dal Comitato ristretto nell'articolo 40 altro non erano che la trasposizione nella presente legge delle deliberazioni adottate dal « Cipe ». Gli emendamenti presentati dal Governo tendono a ridurre notevolmente l'entità di quelle deliberazioni. È vero, le somme reperite dal Governo sono espressione di un certo impegno nel voler portare avanti un determinato programma, ma è anche vero che tale programma oggi è di fatto notevolmente mutilato. Si prevede che i 68 miliardi di lire di cui ho parlato siano destinati alla costruzione di alcune dighe che serviranno a determinare trasformazioni agricole notevoli, ed alla realizzazione di interventi nei quattro porti colpiti dal terremoto, cioè Trapani, Mazara, Marsala e Sciacca. Con la proposta riduzione di spesa, come sarà possibile provvedervi? A questa

domanda vorrei che il rappresentante del Governo fornisse una risposta.

RUSO FERDINANDO. Accettando la riduzione di spesa, approveremo uno stanziamento per la realizzazione di opere che non potranno poi essere completate. Realizzeremo, ad esempio, una diga senza le opere di canalizzazione.

Ritengo perciò che l'articolo in esame debba essere accettato nella sua interezza. Solo così le opere previste potranno realizzarsi interamente e quindi diventare produttive.

FERRETTI. Condivido pienamente quanto esposto dagli onorevoli colleghi. Quando un progetto di opere marittime prevede una spesa di venti miliardi e noi lo finanziamo per la terza parte, facciamo cosa inutile, anche perché sappiamo benissimo come le opere parziali non complete siano facile preda delle mareggiate. Ne abbiamo una triste esperienza in Sicilia, dove la Regione siciliana si è limitata a realizzare opere accessorie che alla prima mareggiata sono andate distrutte insieme ai miliardi investiti.

Mi rendo conto delle difficoltà di bilancio e delle perplessità ad impegnare somme rilevanti in questa sede, ma non si può effettuare una spesa al solo scopo di affermare un principio seppure valido; quanto disposto dall'articolo 59 non deve essere dimenticato in nessuna legge recante provvidenze a favore della rinascita delle zone terremotate. Non so spiegarvi con quali criteri sia stato ridotto lo stanziamento.

FIOROT. L'intendimento base del provvedimento era di eliminare la lentezza esistente nel processo di ricostruzione. Capisco che gli amici siciliani sentono il problema globale della Sicilia e cercano di far immettere nel provvedimento provvidenze che non si inquadrano in una corretta esplicazione della volontà che ha mosso il Governo nel presentare questo disegno di legge. Il discorso del risanamento delle zone terremotate della Sicilia, ad avviso del Governo, va affrontato in termini più ampi, ma non in questa sede. D'altra parte ci troviamo in una situazione di fatto nella quale la spesa prevista è quasi raddoppiata: il Governo, quindi ha fatto quanto poteva.

Pregherai, quindi, i colleghi che hanno parlato a favore dell'articolo 40 così come è formulato, di soprassedere alle loro osservazioni e di riprendere il discorso in sede governativa. Insistendo per una inclusione nel

provvedimento in esame delle provvidenze previste dall'articolo 59, affermeremmo una situazione di principio ma non risolveremmo il problema di togliere i terremotati dalla situazione di estrema precarietà in cui versano.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il provvedimento in esame riguardava eminentemente il pronto soccorso. La Commissione ha creduto di farne una legge integrativa dei provvedimenti precedentemente emanati dal Parlamento per la rinascita delle zone della Sicilia colpite dal terremoto.

Di fronte all'articolo 40, che praticamente si riferisce ad un programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, non ho altro da dire se non che il Comitato che ha approvato il programma ha riconosciuto che queste opere dovevano essere realizzate, ma non ha stabilito quando. E non poteva farlo mancando l'assenso del Ministero del bilancio.

A questo riguardo la volontà del Ministero dei lavori pubblici non è mancata, ma non è stato possibile trovare la copertura della spesa prevista nel testo del comitato ristretto. Ad ogni modo non si potrà dare inizio a tutte le opere immediatamente, ma questo non esclude che sul piano esecutivo se ne possano iniziare e condurre a termine alcune.

Credo di aver risposto alle amare parole dell'onorevole Giglia ed insisto sulla proposta formulata dal Governo.

Qualora questo emendamento non venisse accolto, pur con molto rammarico dovrei abbandonare la seduta per chiedere al Ministero del bilancio di rivedere le proprie posizioni.

PRESIDENTE. A seguito dell'emendamento presentato dal Governo, il testo dell'articolo sarebbe quindi il seguente:

ART. 41.

Per la realizzazione dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti, ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e la spesa di lire 3.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al

1974, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

GIGLIA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento presentato dal Governo, perché non desidero compromettere la realizzazione almeno parziale dei programmi presentati a suo tempo. Desidero tuttavia fare osservare che non è vero che si sia voluto inserire inopinatamente in questa legge provvidenze che attenevano ad una legge diversa. La realtà è che con la legge n. 241 il Governo si era impegnato a presentare i relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 1968. Ora, nel momento in cui verifichiamo questo ritardo di un anno nell'attuazione degli impegni derivanti da una legge approvata dal Parlamento, evidentemente ci troviamo nella condizione di apparire pressoché come dei sollecitatori rispetto a tempi anticipati, ma non rispetto invece a tempi ritardati, quali sono appunto quelli previsti dall'articolo 59. Mi rendo conto che i sette miliardi e mezzo destinati ai porti e i quindici destinati all'agricoltura possono costituire un inizio di attuazione di questi programmi; tuttavia, poiché dalle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario non sono emersi fino a questo momento impegni precisi sulla data di realizzazione dei programmi in questione, dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento presentato dal Governo.

RUSSO FERDINANDO. Mi dichiaro contrario all'atteggiamento assunto dal Governo. Questa che attendono i cittadini terremotati dovrebbe essere infatti una legge che dovrebbe costituire il volano per una ripresa integrale della situazione agricola ed economica, mentre invece si rivela come la prosecuzione di una solidarietà concretantesi in elargizione di sussidi.

FERRETTI. La dichiarazione di voto si impone, a mio avviso, per la gravità dell'atteggiamento assunto dal Governo. Noi sappiamo che la ricostruzione delle zone terremotate deve dare l'avvio a una rinascita economica e sociale e non limitarsi alla costruzione di baracche o dormitori. Questo è il punto fondamentale, e per questo motivo è necessario mantenere l'impostazione originaria dell'articolo 40. Voteremo pertanto contro l'emendamento.

AMODEI. Mi asterrò dalla votazione sull'emendamento presentato dal Governo: un

voto favorevole significherebbe infatti ratificare l'inadempienza governativa rispetto agli impegni assunti e scaduti il 31 dicembre 1968; d'altra parte non ritengo di dover esprimere un voto contrario, in quanto, a mio avviso, gli argomenti addotti a favore di un provvedimento tendente in fondo a ricostruire quanto è stato distrutto sono abbastanza incoerenti e modificano la natura stessa del disegno di legge.

DRAGO. Dichiaro di astenermi per i motivi esposti dagli onorevoli Giglia e Russo.

CUSUMANO, *Relatore*. Dichiaro, anche a nome del gruppo socialista, che voterò a favore dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

Voteremo a favore perché non possiamo ulteriormente ritardare l'approvazione di questa legge. Noi siciliani guardiamo con attenzione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 59, perché su di esso si fonda la rinascita della nostra zona. Il Governo è stato carente per quanto riguarda la predisposizione e l'approvazione dei piani da parte del « Cipe »; comunque, in questa sede, stiamo affermando una questione di principio molto importante, e dobbiamo tener presente l'azione propulsiva che deriva dall'articolo in esame.

Aggiungo che ci faremo promotori affinché i fondi vengano integrati per realizzare i programmi già approvati dal « Cipe ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo proposto dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 42.

ART. 42.

Per il completamento del programma stradale ed autostradale previsto dall'articolo 59-ter del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e per il completamento della costruzione, a raso e in sopraelevata, del raccordo autostradale, e dei relativi svincoli, della stazione terminale della autostrada Palermo-Catania, con l'inizio dell'autostrada Palermo-Punta Raisi-Mazzara del Vallo, l'azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 120 miliardi ripartiti in

egual misura negli esercizi finanziari dal 1970 al 1975.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modificazioni, e della legge 14 marzo 1968, n. 262.

Vi sono due emendamenti soppressivi di questo articolo presentati dal Governo e dall'onorevole Amodei.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Indipendentemente dalla necessità di tale autostrada, che è già stata finanziata parzialmente con 60 miliardi, attualmente non è possibile trovare un finanziamento che ne permetta la realizzazione.

Penso, tuttavia, che il problema della costruzione dell'autostrada potrà essere affrontato in sede di esame del nuovo piano quinquennale e, quindi, l'autostrada stessa potrà essere ultimata.

AMODEI. Ritengo un assurdo guardare alla realizzazione dei piani di sviluppo attraverso la realizzazione delle attrezzature autostradali. Noi siamo tradizionalmente contrari alla costruzione di autostrade: l'ultimo piano quinquennale prevede al primo punto le opere di difesa del suolo ed al terzo le opere autostradali, mentre nel corso di questi primi tre anni la situazione si è capovolta. Di conseguenza noi riteniamo che gli interventi nel settore autostradale siano del tutto inutili agli effetti di un generale piano di sviluppo, e vadano considerati solo come interventi per la ricostruzione di quanto distrutto o danneggiato dal terremoto.

GIGLIA. Non posso far altro che ribadire quanto già detto in ordine all'attuazione degli articoli 59 e 59-ter.

Prendo atto del fatto che il Governo non può provvedere al finanziamento di quanto previsto da questo articolo 42 e mi riservo di presentare un ordine del giorno in proposito.

FERRETTI. Sull'articolo 42 anche noi avevamo delle perplessità per quanto concerne l'ammontare dello stanziamento e per alcuni particolari riferimenti in ordine ad opere da costruire. Facciamo presente, però, che nell'articolo 59-ter s'impegna il Governo alla realizzazione di una determinata rete autostradale ed all'avvio della realizzazione dell'autostrada Punta Raisi-Mazzara del Vallo.

Per questi motivi ci asteniamo dalla votazione dell'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 42 precedentemente letto.

(*È respinto*).

Pertanto l'articolo 42 risulta soppresso. Do lettura dell'articolo 43.

ART. 43.

Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane site nei territori dei comuni e località di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazione, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato con legge 29 luglio 1968, n. 858, che siano state totalmente o parzialmente distrutte, ovvero siano costrette a trasferirsi in dipendenza dello sgombero degli abitati, si applicano le norme di cui all'articolo 12, lettere a) della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dedotto, se già concesso, il contributo previsto all'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Per l'attuazione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il termine fissato dall'articolo 33 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è prorogato al 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

È nulla la cessione sotto qualsiasi forma di contributi previsti dal presente articolo.

I contributi previsti dal presente articolo sono concessi soltanto qualora vengono utilizzati nell'ambito di uno dei comprensori previsti dall'articolo 2 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo di questo articolo.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo chiede la soppressione dell'articolo per mancanza della copertura della spesa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*È respinto*).

L'articolo 43 risulta pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo 44:

ART. 44.

Per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970.

Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le date degli esercizi finanziari 1969 e 1970 rispettivamente con quelle degli esercizi finanziari 1970 e 1971. La V Commissione ha espresso parere favorevole all'emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 44 rimane pertanto così formulato:

ART. 44.

Per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1971.

Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Lo pongo in votazione in tale testo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 45, che pongo in votazione nel testo del Comitato ristretto:

ART. 45.

Le opere dipendenti dai terremoti del gennaio 1968 sono comprese fra quelle previste dalla lettera f) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

(*È approvato*).

Do lettura di un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Gioia, Cusumano, Gunnella e La Loggia:

« L'articolo 2 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è sostituito dal seguente:

” La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere mediante concessione ad una società per azioni con capitale totalmente pubblico, ed alla quale hanno diritto di partecipare, se lo richiedono, gli enti locali interessati e l'Istituto autonomo per le case popolari, alla attuazione del risanamento delle zone e dei mandamenti di cui all'articolo 1, delimitati dal vigente piano regolatore generale di Palermo, nonché della zona che comprende l'area demaniale, con le relative fasce latitanti per una profondità di metri 60 ciascuna, del fiume Oreto, dal ponte della ferrovia per Trapani alla foce, e della zona che comprende l'attuale area demaniale ferroviaria con le relative fasce latitanti per una profondità di metri 60 ciascuna, dopo che sarà stato disposto l'arretramento della stazione ferroviaria. Alle zone predette sono estese le norme stabilite dall'articolo precedente.

La concessione è accordata dalla Cassa per il Mezzogiorno che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione in modo che risulti assicurata la economicità della gestione e il preminente interesse pubblico.

Al fine predetto la convenzione dovrà contenere l'obbligo per la società concessionaria di assumere a proprio carico le spese per le espropriazioni, per le demolizioni e per le opere di urbanizzazione primaria e di cedere gratuitamente agli enti pubblici interessati le aree destinate dal vigente piano regolatore generale di Palermo alla edilizia popolare.

Gli atti, i contratti e le operazioni connesse alla attuazione della presente legge sono esenti da tutte le imposte, tasse e tributi erariali e locali.

Fino alla approvazione dei piani particolareggiati di risanamento e di eventuali connesse varianti del piano regolatore adottati dal Consiglio comunale, i progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e per le demolizioni degli immobili, predisposti dalla società concessionaria, in conformità alle previsioni dei piani regolatori del comune di Palermo e delle eventuali varianti, sono approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dovranno essere realizzati

entro i termini stabiliti dall'articolo 13 della presente legge”.

Sono abrogati gli articoli 3 e 4, il primo comma dell'articolo 5 e gli articoli 8, 14 e 15 della legge 30 gennaio 1962, n. 18 ».

L'onorevole Ferretti ha presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma di questo nuovo testo dell'articolo 2 della legge n. 18 del 1962.

Ne dò lettura:

« Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati di risanamento e di eventuali connesse varianti del piano regolatore generale adottate dal consiglio comunale, i progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e per le demolizioni degli immobili, predisposti dalla società concessionaria, in conformità alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Palermo e dei piani particolareggiati adottati dal comune stesso e delle eventuali connesse varianti, sono approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dovranno essere realizzati entro i termini stabiliti dall'articolo 13 della presente legge ».

Inoltre lo stesso onorevole Ferretti propone di non procedere all'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 18 del 1962, così come previsto nel testo del Comitato ristretto.

FERRETTI. Desidererei chiarire brevemente che siamo contrari alla soppressione dell'articolo 8, richiamato nell'ultimo comma, perché sottrae il diritto di prelazione ai proprietari che già hanno tale diritto in base alla legge 30 giugno 1962, n. 18.

GIGLIA. A mio avviso il discorso del riconoscimento del diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 18 è contraddittorio in quanto si rischia di bloccare il nuovo meccanismo.

CUSUMANO, *Relatore*. Sono d'accordo sul primo emendamento proposto dall'onorevole Ferretti, e favorevole alla abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 18 del 1962.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In prospettiva esiste la possibilità che le amministrazioni comunali cedano i loro diritti ad agenzie — come previsto nel « Progetto 80 »; nel caso specifico si tratta di una abdicazione di potestà spettanti al comune a favore di terzi, sia pure di una società con capitale pubblico.

Inoltre l'operazione riguardante il risanamento dei quattro mandamenti di Palermo, evidentemente, provocherà un notevole movimento di denaro che determinerà importanti interessi e non si capisce perché questi debbano andare a confluire in una società a partecipazione statale invece che andare a beneficio del comune. Non mi pare che questo articolo difenda gli interessi comunali.

Inoltre mi sia consentito osservare che mi sembra quanto meno ingenuo il secondo comma, nel quale si stabilisce per legge che viene assicurata la economicità della gestione.

Il Governo comunque si rimette al giudizio della Commissione.

FERRETTI. Anche noi abbiamo delle perplessità. Ci asteniamo pertanto per quanto riguarda il primo comma dell'articolo aggiuntivo e voteremo a favore per i rimanenti commi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma.

(È approvato).

Al quinto comma è stato presentato dall'onorevole Ferretti un emendamento integralmente sostitutivo, del quale ho dato precedentemente lettura. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al sesto comma l'onorevole Ferretti propone di sopprimere il riferimento all'articolo 8 della legge 30 gennaio 1962, n. 28. Pongo in votazione tale emendamento.

(È respinto).

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo risulta pertanto così formulato:

« L'articolo 2 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è sostituito dal seguente:

” La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata a provvedere, mediante concessione ad una società per azioni con capitale totalmen-

te pubblico, ed alla quale hanno diritto di partecipare, se lo richiedono, gli enti locali interessati e l'istituto autonomo per le case popolari, all'attuazione del risanamento delle zone e dei mandamenti di cui all'articolo 1, delimitati dal vigente piano regolare generale di Palermo, nonché della zona che comprende l'area demaniale, con le relative fasce latitanti per una profondità di metri 60 ciascuna, del fiume Oreto, dal ponte della ferrovia per Trapani alla foce, e della zona che comprende l'attuale area demaniale ferroviaria con le relative fasce latitanti per una profondità di metri 60 ciascuna, dopo che sarà stato disposto l'arretramento della stazione ferroviaria. Alle zone predette sono estese le norme stabilite dall'articolo precedente.

La concessione è accordata dalla Cassa per il mezzogiorno, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione in modo che risulti assicurata la economicità della gestione e il preminente interesse pubblico.

Al fine predetto la convenzione dovrà contenere l'obbligo per la società concessionaria di assumere a proprio carico le spese per le espropriazioni, per le demolizioni e per le opere di urbanizzazione primaria e di cedere gratuitamente agli enti pubblici interessati le aree destinate dal vigente piano regolatore generale di Palermo all'edilizia popolare.

Gli atti, i contratti e le operazioni connesse alla attuazione della presente legge sono esenti da tutte le imposte, tasse e tributi erariali e locali.

Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati di risanamento e di eventuali connesse varianti del piano regolatore generale adottate dal consiglio comunale, i progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e per le demolizioni degli immobili, predisposti dalla società concessionaria, in conformità alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Palermo e dei piani particolareggiati adottati dal comune stesso e delle eventuali connesse varianti, sono approvati dalla Cassa per il mezzogiorno e dovranno essere realizzati entro i termini stabiliti dall'articolo 13 della presente legge ”.

Sono abrogati gli articoli 3 e 4, il primo comma dell'articolo 5 e gli articoli 8, 14 e 15 della legge 30 gennaio 1962, n. 18 ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nel suo complesso.

(È approvato).

V LEGISLATURA — COMMISSIONE NONA — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1969

Gli stessi deputati Gioia, Gunnella, Cusumano e La Loggia hanno presentato un altro articolo aggiuntivo del quale do lettura, ponendolo quindi in votazione:

« All'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, la parola " esecutivi " è sostituita dalle parole " di cui al precedente articolo 2 " ».

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato infine il seguente articolo aggiuntivo:

« L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzato a espropriare e assegnare gratuitamente ai comuni, nell'ambito dei piani di trasferimento totale o parziale degli abitati e con le stesse modalità valide per le opere da realizzare nei piani stessi, le aree da destinare alle attrezzature che i comuni hanno deciso o decideranno di realizzare con i fondi raccolti per pubblica sottoscrizione dalla RAI-TV ».

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, del quale ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli accantonati.

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 57.500 milioni e lire 60.335 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'inciso:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 27.535 milioni, lire 9.205 milioni e lire 9.205 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973 ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'inciso, presentato dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 27, pertanto, rimane così formulato:

ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 27.535 milioni, lire 9.205 milioni e lire 9.205 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973 ».

Pongo in votazione l'articolo 27 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

La lettera c) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni, autorizzata dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificata come segue:

« c) per gli altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

nell'esercizio 1968	lire 4.000 milioni
nell'esercizio 1969	lire 5.000 milioni
nell'esercizio 1970	lire 5.000 milioni
nell'esercizio 1971	lire 6.000 milioni ».

Il Governo ha proposto di sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) per gli altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei contributi

V LEGISLATURA — COMMISSIONE NONA — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1969

previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

nell'esercizio 1968	lire 4.000 milioni
nell'esercizio 1969	lire 4.800 milioni
nell'esercizio 1970	lire 5.000 milioni
nell'esercizio 1971	lire 3.200 milioni
nell'esercizio 1972	lire 3.000 milioni ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 28 rimane così formulato:

ART. 28.

La lettera c) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni, autorizzata dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificata come segue:

« c) per gli altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

nell'esercizio 1968	lire 4.000 milioni
nell'esercizio 1969	lire 4.800 milioni
nell'esercizio 1970	lire 5.000 milioni
nell'esercizio 1971	lire 3.200 milioni
nell'esercizio 1972	lire 3.000 milioni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

All'onere di lire 32.800 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 21, 26, 39, 41 e 43, e di lire 6.200 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 35, 36, 37, 38 e 44 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'applicazione dei precedenti articoli 27 e 28.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« All'onere di lire 18.410 milioni, derivante dalla attuazione degli articoli 21, 26, 38, 39 e 41, e di lire 6.200 milioni, derivante dalla attuazione degli articoli 35, 36, 37 e 44 della presente legge, si provvede con le disponi-

bilità risultanti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'applicazione dei precedenti articoli 27 e 28 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 29, pertanto, rimane così formulato:

ART. 29.

All'onere di lire 18.410 milioni, derivante dalla attuazione degli articoli 21, 26, 39, 41 e 43, e di lire 6.200 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 35, 36, 37 e 44 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'applicazione dei precedenti articoli 27 e 28.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

Il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'Azienda nazionale autonoma delle strade possono assumere, per le esigenze dei programmi previsti dalla presente legge, e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 46:

ART. 46.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

V LEGISLATURA — COMMISSIONE NONA — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1969

Hanno chiesto di parlare, per dichiarazione di voto gli onorevoli Amodei, Fulci, Ferretti e Pison. Ne hanno facoltà.

AMODEI. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge in quanto, a nostro avviso, anche se ha avuto diversi miglioramenti, esso non dà sufficienti garanzie di accelerare al massimo la ricostruzione delle zone terremotate.

FULCI. A nome del mio gruppo dichiaro che con entusiasmo voterò a favore di questo disegno di legge. Devo riconoscere che il Comitato ristretto ha svolto un notevole lavoro e a tale proposito un particolare ringraziamento dobbiamo rivolgere all'onorevole sottosegretario Alessandrini, nonostante alcune remore da lui poste in riferimento alla copertura della spesa che, quando si tratta della Sicilia, diventa sempre difficile.

Vorrei aggiungere, però, che sono rimasto insoddisfatto di quanto si è fatto per i terremotati del 1967. Inoltre lamento che non si sia voluta operare una unificazione, come nel 1917, dalle provvidenze disposte in seguito ai terremoti del 1967 e del 1968, dividendo in categorie i vari danni. Mi auguro infine che la manifestazione indetta per Natale dai sinistrati a Palermo porti a qualche risultato positivo.

FERRETTI. Il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge, considerandolo un passo ulteriore verso la ricostruzione delle zone terremotate, anche se non rispecchia fedelmente tutte le esigenze che avevamo prospettato.

Siamo certi che non sarà l'ultimo provvedimento legislativo in favore dei terremotati siciliani, in quanto l'esperienza ci dice che dovremmo ancora ricorrere a parecchi provvedimenti per realizzare la completa ricostruzione delle zone danneggiate.

PISONI. Anche il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge. Ci rammarichiamo però del fatto che non si sono tenute nel debito conto le prerogative degli enti locali: non vorremmo, in sostanza, che si aggravasse lo stato di non incidenza delle amministrazioni locali negli interessi che le riguardano direttamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 46 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Ricordo che nel corso di una precedente seduta gli onorevoli Niccolai Giuseppe e Guarra presentarono il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione (Lavori pubblici) della Camera dei deputati,

riunita in sede legislativa per esaminare il disegno di legge n. 1689, recante provvidenze a favore delle popolazioni terremotate della Sicilia;

premesso che sono state presentate varie proposte di legge sulla costituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare eventuali responsabilità nelle disamministrazioni dei fondi erogati dallo Stato, nonché le cause dell'alto costo, comunque sproporzionato al valore, dei manufatti eretti nella zona per ospitare, in linea provvisoria, i terremotati;

preso atto del malcontento, più volte manifestato dalla popolazione e denunciato da vari organi della stampa nazionale;

considerato che è interesse supremo dello Stato accertare l'esatta rispondenza della azione della pubblica amministrazione ai bisogni delle popolazioni e di punirne, in modo esemplare, le eventuali violazioni;

invita il Governo

a porre in essere tutti gli strumenti necessari atti a far luce sugli episodi lamentati.

I presentatori di questo ordine del giorno sono per altro assenti, per cui si intende che vi abbiano rinunciato.

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Giglia:

La Commissione (lavori pubblici) della Camera dei deputati,

udite le dichiarazioni del Governo;

avvertita la esigenza di rapidamente concludere la discussione del disegno di legge n. 1689;

impegna il Governo

a presentare immediatamente i provvedimenti relativi all'attuazione degli articoli 59 e 59-ter del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, secondo già quanto deliberato dal comitato interministeriale per la programmazione economica.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

GIGLIA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche all'articolo 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, concernente il nulla osta a stipulare i contratti di mutuo edilizio individuale alle cooperative edilizie » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1866).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della

Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 » (1689).

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Comunico che a seguito dell'avvenuta approvazione del disegno di legge n. 1689, le proposte di legge Mattarella (495), Mattarella ed altri (983), La Loggia ed altri (1136), Ferretti ed altri (1160), Erminero ed altri (1275), risultano assorbite e saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Amodei, Baroni, Borra, Botta, Brandi, Calvetti, Carra, Cianca, Cirillo, Cusumano, Di Nardo Raffaele, Drago, Ferretti, Fiorot, Fiumanò, Fracassi, Fulci, Giglia, Giraudi, Napolitano Luigi, Pica, Pisoni, Scardavilla, Vecchiarelli.

Si è astenuto (dalla votazione del disegno di legge n. 1689):

Amodei.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO